

STATUTO
COMITATO La Nostra Campagna

TITOLO I – COSTITUZIONE

Articolo 1) E' costituito il Comitato denominato **La Nostra Campagna**

TITOLO II – DURATA

Articolo 2) La durata del Comitato è a tempo indeterminato.

Esso cesserà soltanto:

- a) se espressamente se ne delibere lo scioglimento;
- b) se il numero degli aderenti dovesse scendere al di sotto di quello minimo previsto per il suo funzionamento.

TITOLO III – SEDE

Articolo 3) Il Comitato ha sede in **Piazza S. Giovanni 3 – 34128 Trieste.**

TITOLO IV – SCOPO

Articolo 4) Il Comitato è apolitico e aconfessionale. Suo **scopo** è quello di **promuovere, organizzare ed attuare attività culturali, di formazione e conoscenza, di aggiornamento e di informazione scientifica rivolte alla società civile e alle diverse figure professionali che operano nel campo della famiglia e dell'educazione, con particolare riguardo allo sviluppo e alla promozione di leggi e politiche per la tutela dei bambini, dei ragazzi e della famiglia. Per famiglia si intende l'istituto costituito da mamma, papà e figli, indipendentemente se i genitori sono sposati o meno.**

Il Comitato gestirà l'elaborazione, la realizzazione e la diffusione di materiale didattico-formativo ed ogni altro strumento necessario al conseguimento dello scopo sociale. Potrà organizzare convegni, ricerche, studi, dibattiti e simili finalizzati alla promozione e/o diffusione dell'attività informativa. Il Comitato potrà sviluppare ogni attività affine o comunque connessa ai propri fini istituzionali, anche in collaborazione o partecipando con altri comitati o associazioni, enti sia pubblici che privati, società, in ambito nazionale ed internazionale.

Il Comitato non ha scopo di lucro e pertanto qualsiasi suo provento sarà devoluto e/o designato sempre e comunque a finalità inerenti a quelle del Comitato La Nostra Campagna.

Entreranno a far parte del Comitato, professionisti di comprovata formazione nel settore dello studio dell'uomo.

TITOLO V – MEMBRI

Articolo 5) Possono far parte del Comitato le persone fisiche, le società o gli enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

Articolo 6) I membri si distinguono in:

- a) fondatori;
- b) onorari;
- c) altri che ne facciano richiesta

Non è permessa nessun'altra categoria di membri.

Articolo 7) Sono membri fondatori coloro i quali hanno contribuito alla formazione del Comitato, sottoscrivendone il relativo Atto Costitutivo.

Articolo 8) Sono membri onorari coloro i quali, avendo contribuito al conseguimento degli scopi del Comitato, tali sono nominati.

Articolo 9) Sono altri membri coloro i quali, avendone fatto domanda, vengono come tali accolti dal Consiglio Direttivo.

Articolo 10) Chi intende far parte del Comitato deve presentare domanda scritta al medesimo, dichiarando le sue motivazioni.

Articolo 11) I membri, a qualsiasi categoria appartengano, si impegnano a rispettare tutte le norme derivanti dallo Statuto e dai Regolamenti del Comitato. Sulla domanda di adesione delibera, a suo insindacabile giudizio, il Consiglio Direttivo.

Articolo 12) Il richiedente entrerà a far parte del Comitato ad ogni effetto solamente quando la sua domanda sarà accolta dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

Articolo 13) I membri sono tenuti a versare un contributo annuale di **20 euro**, stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale contributo potrà essere rideterminato annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e, in ogni caso, non potrà mai essere restituito. I contributi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Articolo 14) In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione al Comitato.

Articolo 15) La qualità di membro si perde:

- a) per esclusione;
- b) per recesso;
- c) per morte.

TITOLO VI – ESCLUSIONE - RECESSO

Articolo 16) L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del membro:

- che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi del Comitato; ne comporta automaticamente la decadenza dalle cariche eventualmente ricoperte nel Comitato;
- che sia venuto meno ai propri doveri assunti nell'ambito del Comitato o abbia svolto o svolga attività in contrasto con gli scopi e le politiche del Comitato;
- che abbia un comportamento pregiudizievole della onorabilità del Comitato;
- che indebitamente riveli notizie riservate;
- che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, al Comitato.

Articolo 17) Il membro uscente dovrà comunicare le proprie dimissioni tramite e-mail (con conferma di lettura), PEC o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno entro il 30/11 di ciascun anno.

Articolo 18) Le deliberazioni di recesso ed esclusione devono essere comunicate ai membri mediante e-mail, PEC o lettera raccomandata.

Articolo 19) Il membro dimissionario o escluso rimane responsabile per tutte le obbligazioni assunte verso il Comitato che derivino dal presente Statuto o dalle delibere degli organi di governo e che siano sorte nel suo periodo di adesione al Comitato.

TITOLO VII – DIRITTI E DOVERI DEI MEMBRI

Articolo 20) Tutti i membri in regola con il versamento del contributo annuale godono del diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dal Comitato
- frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo secondo le modalità stabilite da apposito regolamento
- I membri hanno diritto a partecipare alla vita del Comitato, anche attraverso la rete e skype, esprimendo il loro voto nelle sedi deputate come esposto negli articoli seguenti.
- I membri del Comitato hanno gli stessi doveri, salvo quanto stabilito dal presente statuto, e precisamente:
 - a) osservare quanto stabilito dal presente Statuto;
 - b) attenersi alle deliberazioni del Consiglio Direttivo e sostenere gli organi del Comitato nel normale assolvimento dei compiti statutari che ad esso competono;
 - c) pagare puntualmente i contributi annuali.

TITOLO VIII – ORGANI

Articolo 21) Gli Organi del Comitato sono:

- a) l'Assemblea dei membri;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente.

TITOLO IX – ASSEMBLEA

Articolo 22) L'Assemblea è costituita da tutti i membri fondatori e da coloro i quali ne hanno fatto richiesta ai sensi dell'art. 9 accolta dal Consiglio Direttivo.

Articolo 23) L'assemblea può essere Ordinaria e Straordinaria.

L'Assemblea Ordinaria è convocata (anche in videoconferenza o simili strumenti di comunicazione) a cura del Presidente mediante comunicazione a mezzo e-mail, almeno 15 giorni prima dell'adunanza, con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e seconda convocazione.

L'Assemblea Straordinaria è convocata dal Presidente qualora ne sia fatta motivata richiesta scritta da parte della maggioranza del Consiglio Direttivo.

Articolo 24) Ogni partecipante all'Assemblea ha diritto ad un solo voto. Non è ammesso farsi rappresentare mediante delega da altro avente diritto. Nelle assemblee hanno diritto di voto i membri in regola con il pagamento del contributo annuale secondo il principio del voto singolo.

Articolo 25) L'Assemblea in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza della maggioranza del Consiglio Direttivo e con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto. Trascorsa un'ora da quella fissata, senza che sia stato raggiunto il numero necessario, l'Assemblea si intenderà riunita in seconda convocazione e sarà valida qualunque sia il numero dei partecipanti, purché siano presenti almeno due componenti del Consiglio Direttivo.

Articolo 26) L'Assemblea delibera con voto palese ed a maggioranza semplice (50% più uno dei presenti).

Articolo 27) I lavori dell'Assemblea sono coordinati dal Presidente dell'Assemblea eletto di volta in volta dall'Assemblea stessa. Il Presidente così eletto designa uno dei presenti a fungere da Segretario dell'Assemblea.

Articolo 28) Di ogni adunanza verrà steso, a cura del Segretario dell'Assemblea, apposito verbale che, sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea, sarà conservato agli atti.

Articolo 29) L'Assemblea è l'organo deliberante dell'Associazione al quale spetta:

- a) esprimere pareri e suggerimenti sull'indirizzo generale dell'attività svolta o da svolgere;
- b) deliberare su tutto quanto viene ad essa sottoposto dal Consiglio Direttivo

TITOLO VIII – CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 30) Il Consiglio Direttivo ha il governo e l'amministrazione del Comitato.

Articolo 31) Il Consiglio Direttivo è composto dai soci fondatori.

Articolo 32) Il Consiglio Direttivo viene designato nell'Atto Costitutivo.

Articolo 33) Nell'atto costitutivo sono stati eletti il **Presidente** e le altre cariche. Alla prima riunione verranno fissate per ognuna di esse le funzioni, i compiti, i limiti, le responsabilità. Il minimo delle cariche da assegnare sono le seguenti:

- a) un **Vice-Presidente**, che collabora con il Presidente e lo sostituisce a tutti gli effetti, in caso di sua assenza e/o impedimento;
- b) un **Segretario**, che cura la conservazione di tutti i documenti del Comitato, tenendoli a disposizione di qualsiasi membro che volesse prenderne visione;
- c) un **Tesoriere-Economista**, con funzioni amministrative e contabili.

Ogni singolo componente può detenere anche più di una carica.

Articolo 34) Nel caso in cui, nel corso del mandato, per qualsiasi motivo, il numero dei Consiglieri scendesse al di sotto del minimo previsto, il Consiglio Direttivo nominerà per cooptazione uno o più sostituti

Articolo 35) Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all'anno, su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno due dei suoi componenti.

Articolo 36) Il Consiglio Direttivo delibera con voto palese ed a maggioranza semplice (50% più uno dei presenti). In caso di parità di voto la decisione finale spetta al Presidente

Articolo 37) Le adunanze del Consiglio Direttivo sono valide quando vi intervenga almeno il 50% più uno dei suoi componenti.

Articolo 38) Le adunanze del Consiglio Direttivo sono sempre presiedute dal suo Presidente. Il segretario avrà cura della stesura dell'apposito verbale che, sottoscritto da tutti i presenti, sarà conservato agli atti.

Articolo 39) Al Consiglio Direttivo sono attribuiti tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria del Comitato; esso ha quindi la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione delle finalità dell'Ente nei limiti stabiliti dal presente Statuto. In particolare spetta al Consiglio Direttivo:

- a) gestire amministrativamente il Comitato
- b) vigilare sull'osservanza dello Statuto e dei regolamenti;
- c) determinare l'attività da svolgere e provvedere ad ogni iniziativa tendente al conseguimento dei fini del Comitato;
- d) predisporre i seguenti documenti:
 - il Bilancio o rendiconto Consuntivo al 31 dicembre di ogni anno;
 - il Bilancio o rendiconto Preventivo al 1° gennaio di ogni anno;
 - la Relazione Morale e Tecnica dell'esercizio trascorso;
 - il Programma per l'esercizio entrante;
 - i Regolamenti interni ed i loro aggiornamenti;
 - le eventuali modifiche allo Statuto;
 - la relazione che motivi l'eventuale scioglimento del Comitato;
 - la Lista degli aspiranti nuovi membri che abbiano presentato domanda ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto;

- La Lista degli eventuali membri da espellere per gravi motivi morali o disciplinari o per inosservanza alle norme derivanti dallo Statuto e dai Regolamenti del Comitato o se abbiano svolto attività che siano in contrasto con gli scopi del Comitato.

Articolo 40) In caso di urgenza il Presidente del Consiglio Direttivo può prendere i provvedimenti provvisori nelle materie di competenza del Consiglio Direttivo, salvo sottoporli alla ratifica di quest'organo nella sua prima riunione successiva.

TITOLO IX – PRESIDENTE

Articolo 41) Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche il Presidente dell'Assemblea e come tale:

- a) ha la legale rappresentanza del Comitato di fronte ai terzi;
- b) ha la facoltà di riscuotere e quietanzare a nome del Comitato;
- c) firma atti e documenti che comportino impegno per il Comitato;
- d) convoca l'Assemblea, nei casi e con le modalità previsti;
- e) convoca il Consiglio Direttivo e lo presiede nei casi e con le modalità previsti;
- f) dirige e coordina l'esecuzione delle decisioni prese;
- g) ha la facoltà di delegare altri componenti del Comitato all'esecuzione dei vari adempimenti.

Articolo 42) Il Presidente, in caso di assenza e/o impedimento, viene sostituito, a tutti gli effetti, dal Vice-Presidente.

TITOLO X – PATRIMONIO

Articolo 43) Tutti i membri, ad eccezione di quelli onorari, sono tenuti al versamento del contributo annuale, in nessun caso rimborsabile. Eventuali avanzi di gestione devono essere reimpiegati nell'attività istituzionale del Comitato. E' fatto assoluto divieto di ripartizione di utili, anche indiretta, compresi fondi e riserve, sia nel corso della vita che all'atto dello scioglimento o della cessazione dell'ente.

Articolo 44) Il Patrimonio del Comitato è costituito dal contributo iniziale dei soci fondatori ed incrementato dai contributi annuali dei membri entranti, oltre che da eventuali contributi, erogazioni, lasciti, elargizioni, donazioni, finanziamenti comunque pervenuti e dagli eventuali introiti derivanti da iniziative di raccolta fondi.

Articolo 45) Il Patrimonio del Comitato è costituito inizialmente dall'importo di € **150 (centocinquanta euro)** versati in quote uguali dai membri fondatori. In caso di scioglimento per qualunque causa del Comitato, il patrimonio verrà devoluto ad altri enti con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.

Articolo 46) L'esercizio finanziario chiude il 31 dicembre di ogni anno.

TITOLO XI – PUBBLICITA' E TRASPARENZA DEGLI ATTI SOCIALI

Articolo 47) Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Assemblea e Consiglio Direttivo), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività del Comitato, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali. Tali documenti, conservati presso la sede sociale in copia/ e in originale nel domicilio del Presidente, devono essere messi a disposizione dei membri per la consultazione; chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.

TITOLO XII – NORME FINALI

Articolo 48) Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto valgono le norme di legge in materia.